

SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA -A.S.L. N°5 ORISTANO

CONTRATTO LIBERO PROFESSIONLE DI PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER LA
SORVEGLIANZA MEDICA PER LA PROTEZIONE DEL PERSONALE ESPOSTO ALLE
RADIAZIONI IONIZZANTI.

L'anno duemilaundici addi _____ del mese di Maggio

TRA

- il Dott. **Mariano Meloni** nato a Charleroi (Belgio) il 13/05/1959, nella sua
qualità di Direttore Generale e Legale Rappresentante dell'ASL n° 5 di Oristano,
con Sede Legale in Via Carducci n. 35, (P. IVA 00681110953), nel prosieguo indicata
come "A.S.L."

E

- Il **Dott. Massimo Melis**, nato a Cagliari il 07.03.1975 e residente a Sinnai, via
Bacchixedda n° 54, C.F. MLSMSM75C07B354N, (P. IVA 03089240927), nel prosieguo
indicato come "Medico autorizzato" ;

PREMESSO

che con deliberazione D.G. n. _____ del _____ è stata approvata la
stipula di un contratto libero professionale con un medico Autorizzato in
radioprotezione da assegnare al P.O. San Martino di Oristano;

Che il Dott. Massimo Melis, medico Autorizzato in radioprotezione ,risulta essere in
possesso della professionalità necessaria;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

L'Azienda Sanitaria Locale come sopra rappresentata conferisce al Dott. Massimo
Melis che accetta, un incarico libero professionale per lo svolgimento delle
prestazioni professionali di cui all'articolo 2 del presente contratto

Il Dott. Massimo Melis dichiara di essere in possesso dei requisiti previsti dal Decreto Legislativo 230/1995 e s.m.i.

L'oggetto della presente convenzione consiste in prestazioni, per la sorveglianza medica del personale esposto alle radiazioni ionizzanti, classificato alla Cat. A e operante presso il reparto di Cardiologia - UTIC - Emodinamica del Presidio Ospedaliero San Martino di Oristano, come disciplinato dalla normativa di Legge di cui ai D.Lgs. 230/95, al D.Lgs 241/2000 e s.m.i..

Art2

Il Dott. Massimo Melis garantisce il Servizio di sorveglianza medica, di cui all'articolo precedente, che si concretizza nelle attribuzioni proprie del medico autorizzato indicate agli art. da 83 a 87 dei D.Lgs. 230/95 e s.m.i., comprendente le visite mediche preventive, le visite mediche periodiche e quelle straordinarie del personale esposto alle radiazioni ionizzanti.

Le visite preventive, di cui all'art.84 dei citato D.Lgs. 230/95, nonché quelle straordinarie di cui all'art. 85, saranno effettuate, ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, eventualmente anche oltre le circostanze previste dalle vigenti disposizioni.

Le visite mediche periodiche di cui all'art. 85 dei D.lgs. 230/95 avranno frequenza semestrale e saranno effettuate dal Dott. Massimo Melis secondo programmi e calendari di volta in volta concordati.

La Direzione Sanitaria del P.O. San Martino di Oristano assicurerà al Medico Autorizzato la disponibilità degli ambulatori del Presidio Ospedaliero e la collaborazione del personale infermieristico dipendente.

Art.3

La documentazione che l'ASL n° 5 / Direzione Sanitaria del P.O. San Martino di

Oristano dovrà mettere a disposizione del Medico autorizzato sarà quella indicata agli articoli 81 e 90 del succitato D.Lgs. 230/95 e s.m.i.

La Direzione Sanitaria del P.O. San Martino di Oristano fornirà, altresì, al Medico autorizzato l'elenco del personale operante presso l'unità Operativa di Cardiologia-UTIC ed Emodinamica del P.O. San Martino, specificando per ciascuna persona tipo di rapporto, qualifica rivestita, funzioni o mansioni ed ogni altra notizia che sarà richiesta dal Medico autorizzato.

La Direzione Sanitaria del P.O. San Martino di Oristano sarà tenuta ad aggiornare periodicamente tali elenchi, dandone tempestiva comunicazione al Medico autorizzato.

Art.4

La Direzione Sanitaria del P.O. San Martino di Oristano provvederà prima delle visite mediche di cui al precedente articolo 2 a sottoporre a propria cura tutto il personale interessato agli accertamenti specialistici, strumentali e di laboratorio che saranno richiesti dal Medico autorizzato.

Art.5

A visita effettuata il Medico autorizzato fornirà all'ASL n° 5 / Direzione Sanitaria del P.O. San Martino di Oristano i referti contenenti l'esito dei propri accertamenti e delle proprie valutazioni, ivi compresa l'indicazione delle particolari classificazioni di cui agli articoli 84 e 85 del D.Lgs. 230/95 e s.m.i.

Il Medico autorizzato collaborerà altresì con l'ASL n° 5 / Direzione Sanitaria del P.O. San Martino di Oristano alla tenuta ed al costante aggiornamento della documentazione sanitaria individuale del personale interessato alla sorveglianza medica.

Il Dott. Massimo Melis collaborerà altresì ad eventuali corsi di formazione ed

informazione del personale dipendente.

Art.6

Quale corrispettivo per il servizio oggetto del presente contratto l'ASL n° 5 di Oristano corrisponderà l'importo di Euro 5.760,00 annue, intendendosi tale importo onnicomprensivo, anche delle visite mediche straordinarie di cui al precedente articolo 2 nonché per il personale che sarà esonerato dal servizio nel corso del primo semestre dell'anno.

Art. 7

Il compenso annuo è fissato nella somma lorda di € **5.760,00** (cinquemilasettecentosessanta/00) al lordo di ritenute e oneri di legge.

Tale importo è corrisposto in ratei trimestrali, dietro presentazione di relativa fattura debitamente vistata dal Responsabile della Direzione Sanitaria del P.O. San Martino di Oristano, alle quale sarà allegato l'elenco delle persone controllate, la data in cui per ciascuna è stato effettuato il controllo, il tipo di controllo eseguito (visita preventiva, visita periodica, visita straordinaria) l'Unità Operativa in cui opera.

L'Asl, come sopra indicata e rappresentata, provvede a trattenere dai compensi corrisposti le ritenute fiscali nei termini previsti dalla legislazione vigente.

Art. 8

La durata dell'incarico è di anni 1 (uno) con decorrenza dalla data di stipula del presente contratto. Viene concordemente stabilito che, qualora prima della scadenza di tale termine, l'Azienda Sanitaria perfezioni le procedure di reclutamento di personale tramite iter concorsuale, il rapporto di collaborazione libero professionale si intenderà automaticamente risolto, senza necessità di alcun preavviso.

Resta comunque salva la possibilità di un rinnovo o proroga del rapporto convenzionale ad insindacabile giudizio dell'ASL, e previa accettazione del professionista.

Il recesso anticipato da parte del professionista deve essere comunicato al Direttore Generale della ASL, con preavviso di almeno 30 giorni.

Art. 9

Alla conclusione del presente contratto, sia per scadenza del termine, sia per risoluzione anticipata o recesso, il professionista non avrà diritto a percepire il trattamento di fine rapporto, né indennità alcuna, essendo già considerato e compreso nel corrispettivo pattuito al precedente art. 5 del quale il professionista si dichiara completamente soddisfatto.

Nel caso di risoluzione anticipata del contratto, dovuta a qualsiasi causa, il predetto corrispettivo verrà riproporzionato al minor periodo in cui il contratto ha avuto regolare effetto sempre salvo ed impregiudicato il diritto al risarcimento dell'eventuale danno.

Art. 10

Il Dott. Massimo Melis assume la responsabilità per le attività professionali direttamente affidategli, nonché per i risultati conseguiti.

Nel rispetto delle norme di cui alla Legge 241/90, egli è tenuto ad osservare il segreto professionale e non può dare informazioni o notizie relative a fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza in dipendenza del presente incarico.

Art. 11

Le parti convengono di valutare periodicamente, in un'ottica di coordinamento e nel rispetto dell'autonomia nella esecuzione delle prestazioni, il lavoro svolto anche in relazione al raggiungimento degli obiettivi.

Art. 12

Il Dott. Massimo Melis si impegna a non svolgere attività incompatibili con il presente rapporto, né in concorrenza, né compiere, in qualsiasi modo, atti in pregiudizio delle attività dell'ASL come sopra indicata e rappresentata.

Art. 13

Il Dott. Massimo Melis autorizza l'ASL n. 5 di Oristano a trattare ed a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ai soli adempimenti normativi connessi con il presente contratto.

Art. 14

Le parti concordano che per eventuali controversie inerenti e conseguenti il presente contratto, il foro competente è quello di Oristano.

Art. 15

Per quanto non espressamente previsto con il presente contratto, il rapporto deve intendersi regolato dalle norme di cui agli artt. 2222 e segg. codice civile.

Art. 16

Il presente contratto è redatto in bollo e, in caso d'uso, sarà registrato ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634.

Le spese di bollo e registrazione saranno a carico del professionista

Letto, confermato e sottoscritto

Il Direttore Generale dell'ASL

Il Professionista

Dott. Mariano Meloni

Dott. Massimo Melis
